



Conservatorio Statale Di Musica

**San Pietro a Majella**

Via San Pietro a Majella 35 – 80138 Napoli

CONSERVATORIO DI MUSICA  
"S. PIETRO A MAJELLA" - NAPOLI  
Prot. 0005656 del 05/09/2024  
I-1 (Uscita)

All'ALBO

SEDE

Oggetto: emanazione decreto di adozione del Regolamento disciplinare studenti

Il Direttore del Conservatorio di musica di Napoli

- Visto l' art. 6 comma 4 del DPR 132/2003 e successive integrazioni e modifiche;
- Visto l'art. 6 comma 4 dello STATUTO del Conservatorio di musica di Napoli;
- Vista la delibera del Consiglio Accademico del 4 settembre 2024
- 

DECRETA

È emanato il Regolamento disciplinare per gli studenti del Conservatorio di musica di Napoli.

Il Decreto viene pubblicato all'Albo dell'Istituzione ed entra immediatamente in vigore.



Il Direttore  
(M° Gaetano Panariello)



Conservatorio Statale Di Musica

**San Pietro a Majella**

Via San Pietro a Majella 35 – 80138 Napoli

## **REGOLAMENTO DISCIPLINARE PER GLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “SAN PIETRO A MAJELLA – NAPOLI”**

### **Art. 1 Principi e finalità**

1. Il presente Regolamento è finalizzato a garantire la correttezza dei rapporti e l'osservanza di basilari principi di rispetto e decoro tra quanti, a qualunque titolo, operano all'interno del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella - Napoli di seguito denominato “Conservatorio”. In particolare, esso definisce i principi generali di comportamento che gli studenti sono tenuti ad osservare nei loro rapporti con il Conservatorio, stabilisce le norme disciplinari e le sanzioni relative alla loro violazione.
2. Per studenti si intendono tutti gli allievi iscritti, a qualunque titolo, al Conservatorio. In tale categoria rientrano anche gli studenti che frequentano il Conservatorio per un periodo limitato di tempo.
3. La responsabilità disciplinare è individuale.
4. Ogni studente è tenuto ad osservare il presente Regolamento, pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio.

### **Art. 2 Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica agli studenti iscritti al Conservatorio anche per fatti commessi dagli stessi legati all'uso di mezzi di comunicazione di massa e social media, quando siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'immagine dell'Istituzione.

### **Art. 3 Doveri degli studenti**

1. Gli studenti iscritti al Conservatorio sono tenuti a concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita accademica, alla crescita culturale del Conservatorio e della comunità in cui esso è inserito. A tale proposito, è loro dovere frequentare regolarmente i corsi ed assolvere gli impegni connessi alle proprie attività di studio e di produzione artistica, con particolare riguardo alle attività collettive.
2. Gli studenti sono tenuti ad informarsi sui calendari delle lezioni e delle attività di produzione artistica, sulle date dei saggi e dei concerti finali, sulle disposizioni ed i regolamenti specifici emanati dagli organi del Conservatorio e sull'osservanza di tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dalla normativa vigente, nonché di ogni altra normativa promulgata dal Direttore, dal Consiglio Accademico o dal Consiglio di Amministrazione, nonché di ogni comunicazione pubblicata sul sito web istituzionale. Non è ammessa l'ignoranza quale motivazione di eventuali inadempienze.
3. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture/attrezzature e strumenti del Conservatorio ed a comportarsi in modo tale da non arrecare danno alle persone, ai locali e ai beni mobili di proprietà o di terzi, detenuti a qualunque titolo dal Conservatorio, nonché a beni mobili di terzi che si trovino, anche temporaneamente, all'interno dei locali del Conservatorio o di sue sedi staccate.
4. Gli studenti sono tenuti ad informare il Direttore ed il proprio docente di disciplina di indirizzo della eventuale partecipazione ad attività in ambito musicale inerenti al proprio corso di studi (seminari, lezioni, corsi di perfezionamento, esibizioni pubbliche, concorsi) che si svolgono al di fuori dell'istituto. Tali attività non dovranno comunque costituire pregiudizio per la frequenza delle attività didattiche ed artistiche programmate dal Conservatorio.

#### **Art.4 Illeciti disciplinari**

1. Costituiscono illecito disciplinare le seguenti condotte, messe in atto anche attraverso stampa, internet e social media:
  - a) ledere l'immagine del Conservatorio o la dignità dei membri degli organi istituzionali di indirizzo e controllo del Conservatorio, del Direttore, dei docenti, del personale tecnico e amministrativo, di altri studenti o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali del Conservatorio;
  - b) arrecare offesa in qualsiasi forma, scritta o verbale, usare violenza fisica, morale o minacciare qualsiasi soggetto che, a qualsiasi titolo, frequenta il Conservatorio;
  - c) danneggiare i beni di proprietà o a qualsiasi titolo detenuti dal Conservatorio;
  - d) assentarsi ingiustificatamente dalle attività di produzione artistica del Conservatorio e dalle relative prove dopo aver dato adesione alla partecipazione alle stesse;
  - e) alterare, modificare o contraffare atti inerenti alla propria o all'altrui carriera di studi;
  - f) impedire o rendere più difficoltoso l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri;
  - g) violare norme legislative, statutarie e regolamentari del Conservatorio;
  - h) ostacolare o impedire il regolare svolgimento delle lezioni;
  - i) fare un uso improprio, dannoso o a fini riconosciuti come illegali, della rete internet attraverso i punti d'accesso collocati all'interno del Conservatorio;
  - j) utilizzare impropriamente strumenti elettronici e telefoni cellulari durante le lezioni o le altre attività didattiche, di produzione o di ricerca del Conservatorio;
  - k) fare un uso improprio del materiale registrato durante le attività del Conservatorio;
  - l) fumare all'interno dei locali del Conservatorio.

#### **Art. 5 Sanzioni**

1. La sanzione disciplinare applicabile deve tenere conto della gravità del fatto, della gravità delle sue conseguenze, degli eventuali precedenti disciplinari, della congruità della sanzione rispetto ad eventuali fatti della stessa indole commessi precedentemente.
2. Le sanzioni che possono essere comminate dal Conservatorio sono:
  - a) ammonizione verbale
  - b) ammonizione scritta
  - c) esclusione dall'attività di produzione artistica del Conservatorio da un mese ad un anno
  - d) non ammissione ad uno o più esami per un periodo massimo di tre mesi
  - e) sospensione da uno o più corsi per un periodo massimo di un anno
  - f) radiazione dall'Istituto per gravissimi illeciti disciplinari, senza rimborso delle tasse ed i contributi versati
3. Le sanzioni di cui all'articolo 5 comma 2 lettera a), b), c) sono comminate dal Direttore del Conservatorio, sentita la difesa dello studente
4. Le sanzioni di cui all'art 5 comma 2 lettera d), e), f) sono comminate dal Direttore, sentito il Consiglio accademico e la difesa dello studente.

#### **Art. 6 Procedimento disciplinare**

1. Il Direttore, ricevuta in forma scritta la notizia del presunto illecito, dispone l'apertura del procedimento disciplinare. Nei casi di possibile sanzione prevista dall'articolo 5, comma 2, lettere d), e) ed f) deve darne tempestiva comunicazione al Consiglio Accademico.
2. Il Direttore può acquisire documenti, sentire testimoni e compiere qualsiasi altra attività che ritenga utile. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2, lettere d), e) ed f), il Direttore dovrà sentire lo studente, in presenza del Consiglio Accademico. In caso di mancata presentazione dello studente, senza giustificazione, il procedimento disciplinare prosegue in ogni caso il suo iter.
3. La comunicazione del Direttore allo studente soggetto al procedimento disciplinare deve contenere:
  - a) la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
  - b) l'avviso a presentarsi, in data e orario definiti, davanti al Direttore per essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
  - c) l'informativa relativa alla

facoltà dell'interessato di farsi assistere da un docente di propria fiducia e/o di presentare memorie difensive ed eventuali documenti a sua discolpa.

4. In casi di particolare gravità, il Direttore può applicare la misura cautelare della sospensione provvisoria dello studente dalle attività didattiche fino all'esito del procedimento.
5. Tra la comunicazione del Direttore e l'audizione dello studente deve intercorrere un periodo di tempo non inferiore a 7 (sette) giorni lavorativi con esclusione dal computo del periodo di interruzione dell'attività didattica.
6. L'attività istruttoria deve concludersi entro 30 (trenta) giorni e il Direttore può disporre l'archiviazione o adottare uno specifico provvedimento disciplinare.
7. Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera dello studente.

#### **Art. 7 Commissione Disciplinare**

1. Contro le sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 5 comma 2, lettera d, e, f del presente regolamento è ammesso ricorso entro 10 giorni dall'emanazione del provvedimento alla Commissione disciplinare composta da tre docenti con contratto a tempo indeterminato designati dal Consiglio Accademico e da un rappresentante della Consulta degli studenti.
2. La Commissione disciplinare può confermare la sanzione comminata dal Direttore o invitare lo stesso a riesaminare il provvedimento.
3. I provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo e sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa, entro i termini previsti dalla legge.

#### **Art. 8 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione all'Albo online dell'Istituto a seguito di emanazione del decreto direttoriale.



Il Direttore  
(M<sup>o</sup> Gaetano Panariello)